

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 124**

presentata dal Consigliere regionale  
SATTA

il 5 agosto 2025

Interventi straordinari a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEL PROPONENTE**

In data 21 giugno 2025 il Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali (CESME), presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale", ha confermato la positività per dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD) in campioni prelevati da bovini, con segni clinici compatibili alla malattia, in uno stabilimento ubicato in Comune di Orani (NU). La dermatite nodulare contagiosa è una infezione da virus che colpisce i bovini, classificata come malattia di categoria A ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, che comporta notevoli conseguenze sulla salute animale e importanti perdite produttive.

A fronte della evoluzione della situazione epidemiologica, riferita alla stessa malattia, confermata dalla rilevazione di ulteriori focolai sul territorio della regione Sardegna, si è imposta la necessità di dare avvio alle misure di prevenzione e controllo, nel puntuale rispetto delle prescrizioni regolamentari vigenti in materia. Ciò al fine di proteggere il patrimonio bovino isolano dal rischio di ulteriore diffusione della malattia.

In particolare, come chiarito nel Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico (manuale operativo Lumpy Skin Disease - Dermatite nodulare contagiosa - Versione Rev. 2.0 – Giugno 2025), le misure da applicare in focolai confermati di LSD prevedono che il servizio veterinario della ASL competente per territorio applichi quanto prescritto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136 (Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016), dall'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), e dagli articoli 11, 12 e, 14 del regolamento (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e provveda affinché: "tutti gli animali recettivi detenuti nell'azienda siano abbattuti, in

loco, quanto prima, all'interno dell'allevamento secondo uno dei metodi previsti dal Reg.1099/2009, in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del virus della LSD durante e dopo l'abbattimento e smaltiti insieme ai corpi degli animali eventualmente deceduti in conformità del regolamento (CE) n.1069/2009".

Di fronte ad una tale emergenza è necessario prevedere delle misure tese a consentire il ripristino del patrimonio genetico e la ripresa produttiva delle aziende agricole sede di focolaio e a compensare i danni correlati all'epizoozia così da mitigare le perdite economiche subite dagli allevatori.

A tale fine la Giunta propone, per l'anno 2025, lo stanziamento di una prima dotazione finanziaria di euro 12.847.210,1 per l'attuazione delle predette misure, in linea con la normativa statale ed europea in materia.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Disposizioni urgenti in materia di dermatite nodulare contagiosa bovina

1. Al fine di favorire la tempestiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale delle imprese zootecniche destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD) e consentire la ripresa economica e produttiva di tutte le aziende destinatarie delle misure sanitarie restrittive volte al contenimento del contagio, l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE) è autorizzata, per l'anno 2025, alla spesa di euro 12.847.210,1 per far fronte ai primi interventi urgenti.

2. Una quota pari a euro 2.500.000 di cui al precedente comma è destinata a fornire un tempestivo aiuto una tantum per consentire la ripresa produttiva delle aziende agricole sede di focolaio della malattia, secondo la disciplina di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

3. La restante quota delle risorse di cui al primo comma è destinata all'erogazione agli allevatori di una misura equamente compensativa di tutte le possibili voci di danno riportate dalle imprese destinatarie delle misure sanitarie volte al contenimento del contagio, secondo la disciplina di cui al regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

4. Eventuali economie derivanti dalla attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 possono essere riprogrammate, con deliberazione della Giunta regionale, per far fronte alle eventuali maggiori esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle misure medesime.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentite anche le associazioni di rappresentanza delle imprese zootecniche, sono individuate le possibili voci di danno oggetto di compensazione e definiti i criteri per la quantificazione e le direttive di attuazione degli interventi previsti dalla presente norma, nel rispetto della normativa statale ed europea.

6. La concessione degli aiuti ed indennizzi in applicazione della presente legge è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

## Art. 2

### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati, per l'anno 2025, in euro 12.847.210,17, si fa fronte mediante riduzione di pari quota delle risorse già disponibili nel bilancio della Agenzia LAORE, derivanti dalle economie di precedenti interventi aventi analoga destinazione.

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 3

### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).